

**FUNZIONE  
PUBBLICA**



SEGRETERIA REGIONALE

34129 TRIESTE, VIA VIDALI, 1

FAX 040 768844

Ai delegati FP CGIL

del comparto Unico FVG

Vi giro:

- ✓ il testo dell'emendamento votato ieri in Consiglio Regionale sulle UTI
- ✓ il testo degli articoli di Legge che va a modificare
- ✓ un riepilogo di cosa slitta e quando

buon lavoro

*mafalda*

#### **DDL n. 116**

**(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti)**

LIVA, MORETTI, LAURI, PAVIOTTI, MARTINES

#### **Emendamento aggiuntivo**

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

«Art. 30 bis

(Modifiche a termini previsti dalla legge regionale 26/2014)

1. I termini di cui all'articoli 7, comma 1; articolo 26, comma 1; articolo 27, comma 1; articolo 36, comma 1; articolo 40, comma 1 e articolo 56- ter, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, sono prorogati di 120 giorni.

2. Il primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali è approvato entro il termine di avvio da parte delle stesse delle funzioni comunali.>>.

## **Art. 7**

(Disposizioni per la costituzione delle Unioni)

- 1.** Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro il 31 ottobre 2015.
- 2.** L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro cinquanta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
- 3.** Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.
- 4.** Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto .
- 5.** Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

Note:

- 1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 11, L. R. 27/2014
- 2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 16, comma 2, L. R. 12/2015
- 3 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2015
- 4 Parole sostituite al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 18/2015
- 5 Comma 2 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015
- 6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 66, comma 7, L. R. 18/2015, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 64, L. R. 20/2015
- 7 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 60, L. R. 20/2015
- 8 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 61, L. R. 20/2015

## **Art. 26**

(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

- 1.** A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e I):
  - a)** gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
  - b)** sistema locale dei servizi sociali di cui all' [articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6](#) (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della [legge regionale 6/2006](#) ;
  - c)** polizia locale e polizia amministrativa locale;

- d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
  - e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
  - f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
  - g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
  - i) statistica;
  - l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
  - m) gestione dei servizi tributari.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto .
5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

Note:

[1](#)Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015

[2](#)Comma 2 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015

[3](#)Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015

[4](#)Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 46, comma 1, L. R. 18/2015

## **Art. 27**

(Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
- a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
  - b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
- a) opere pubbliche e procedure espropriative;
  - b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
  - c) procedure autorizzatorie in materia di energia;
  - d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Note:

[1](#)Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015

[2](#)Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015

[3](#)Comma 3 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015

[4](#)Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 46, comma 1, L. R. 18/2015

## **Art. 36**

(Soppressione delle Comunità montane)

- 1.

Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2016.

**2.**

Le Unioni e i Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse Comunità montane con le modalità di cui agli articoli 37 e 38.

**3.** La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), già esercitate dalle Comunità montane nei territori di loro competenza.

## CAPO II

### SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

#### **Art. 40**

(Scioglimento di forme collaborative)

**1.** Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell' [articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1](#) (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell' [articolo 23 della legge regionale 1/2006](#) e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

**2.** Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della [legge 1/2006](#), interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all' [articolo 17, comma 5, lettera b\), della legge regionale 5/2003](#).

**3.** L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all' [articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003](#).

**4.** Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.

**5.** Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.

**6.** La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.

**7.** L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Note:

1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 3, L. R. 18/2015

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, L. R. 20/2015

#### **Art. 56 ter**

(Norma transitoria in materia di servizi sociali dei Comuni)

**1.** Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2016.

## Ovvero...

**Lo spostamento di 120 giorni** dovrebbe portare che:

- ✓ la scadenza del 31 ottobre diventa il 28 febbraio x costituzione UTI
- ✓ quella del 1° gennaio il 30 aprile 2016 x il trasferimento delle funzioni
- ✓ Soppressione Comunità Montane dal 1° gennaio al 30 aprile 2016,
- ✓ scioglimento Ass. Interc. dal 31 dicembre al 29 aprile 2014.

**Restano invariate le decorrenze** trasferimento funzioni 1° gennaio 2017 e 1° gennaio 2018 così come invariata resta la data del 1° luglio 2016 per il trasferimento funzioni provinciali.